

**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. **69**

Data **24 NOV. 2016**

OGGETTO: Provisoria esecuzione delle Sentenze n. 58/2016, n. 59/2016, n. 87/2016 e n. 88/2016 rese dal Tribunale di Caltagirone nei giudizi R.G.n. 1236/2012, n. 1141/2011, n. 1171/2011 e n. 1235/2012 promossi dagli operai stagionali avventizi 151sti sig.ri Mancuso Francesco, Lombardo Giuseppe, La Ferla Filadelfo, Carullo Rosario, Vespo Giuseppe, Failla Rosario, Pepe Mario, Di Martino Alessandro, Sipala Salvatore, Pisano Giuseppe, Parasole Filippo, Bauccio Francesco, Incarbone Giuseppe e Turrisi Giuseppe.

L'anno duemilasedici il giorno ~~DELTIOZATTO~~ del mese di NOVEMBRE presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in Enna,

il Dott. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTI i ricorsi di lavoro R.G. n. 1236/2012, n. 1141/2011, n. 1171/2011 e n. 1235/2012 promossi innanzi al Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro dagli operai avventizi stagionali ex art. 128 C.C.N.L. 151sti sig.ri Mancuso Francesco, Lombardo Giuseppe, La Ferla Filadelfo, Carullo Rosario, Vespo Giuseppe, Failla Rosario, Pepe Mario, Di Martino Alessandro, Sipala Salvatore, Pisano Giuseppe, Parasole Filippo, Bauccio Francesco, Incarbone Giuseppe e Turrisi Giuseppe nei confronti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTE le Sentenze rese dal Tribunale di Caltagirone nei superiori procedimenti, e precisamente:

- **Sentenza n. 58/2016**, depositata in data 23.02.2016 nel procedimento **R.G. 1236/2012** promosso dal sig. **Mancuso Francesco**;

- **Sentenza n. 59/2016**, depositata in data 23.02.2016 nel procedimento **R.G. 1141/2011** promosso dai sig.ri **Lombardo Giuseppe, La Ferla Filadelfo, Carullo Rosario, Vespo Giuseppe, Failla Rosario, Pepe Mario, Di Martino Alessandro**, notificata in data 30.05.2016;
- **Sentenza n. 87/2016**, depositata in data 22.03.2016 nel procedimento **R.G. 1171/2011** promosso dai sig.ri **Sipala Salvatore, Pisano Giuseppe, Parasole Filippo e Bauccio Francesco**, notificata in data 16.07.2014;
- **Sentenza n. 58/2016**, depositata in data 22.03.2016 nel procedimento **R.G. 1235/2012** promosso dal sig. **Incarbone Giuseppe e Turrisi Giuseppe**.

VISTE le precedenti deliberazioni n. 62/2013 e n. 25/2015 con le quali, in riferimento al medesimo oggetto, è stata riconosciuta la provvisoria esecuzione delle Sentenze n. 145/2013, n. 237/2014, n. 238/2014, n. 274/2014 e n. 275/2014 rese dal Tribunale di Caltagirone in favore di altri operai avventizi stagionali sig.ri Mirci Mario, Sottosanti Massimo, Coffano Salvatore, Siragusa Mario, Rizzo Giuseppe, Indovino Giuseppe e Zingale M. Calogero con provvisoria conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTE le già pronunciate Sentenze n. 528/2016, n. 694/2016, n. 842/2016, n. 1158/2016 e n. 1190/2016 nei superiori procedimenti con le quali la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma delle impugnate sentenze di primo grado emesse in favore dei suddetti operai avventizi, ha rigettato *ab origine* la domanda di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTI i consequenziali provvedimenti di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato già adottati prot. nn. 2085, 2086 e 2087 del 22.07.2016 notificati agli operai Mirci Mario, Indovino Giuseppe e Rizzo Giuseppe;

CONSIDERATO che tutte le Sentenze di cui in oggetto sono state regolarmente impugnate da questo Consorzio con richiesta di inibitoria avverso la provvisoria esecuzione tramite l'assistenza dell'Ufficio Legale Interconsortile e i relativi procedimenti, iscritti agli R.G. nn. 592/2016, 593/2016, n. 661/2016 e n. 662/2016, risultano ancora pendenti innanzi alla Corte d'Appello di Catania;

CONSIDERATO che, nelle more dell'esito dell'istanza di inibitoria in Appello sopra richiamata, non si è data immediata esecuzione provvisoria alle sentenze per il grave danno che da esse scaturisce anche in particolare considerazione della nota prot. 32439 del 16.04.2014 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha disposto che, a seguito di dichiarata conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai avventizi stagionali coperti dalle garanzie occupazionali suddette, si viene a perdere il corrispondente contributo regionale con la conseguenza che i costi del personale suddetto, pur essendo stato assunto solo ed esclusivamente per le finalità stabilite dalle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010 e nel rispetto dell'art. 128 del CCNL, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato devono essere interamente coperti e sopportati dal bilancio consortile con entrate proprie e, dunque, con le già compromesse capacità contributive degli agricoltori;

CONSIDERATO che la difesa del consorzio ha sempre evidenziato che gli operai coperti dalle garanzie occupazionali venivano assunti solo ed esclusivamente in virtù di fondi trasferiti interamente dalla Regione Siciliana per le suddette finalità;

VISTE e condivise le relazioni consortili prot. 2134 del 17.07.2014, prot. n. 2471 del 19.08.2014 ed in ultimo prot. 2013/P del 18.07.2016 con le quali sono stati esattamente valutati e quantificati i consequenziali danni concreti e potenziali per l'ente derivanti dall'esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado rese in favore degli operai avventizi;

VISTE le Ordinanze rese dalla Corte di Appello di Catania in data 30.08.2016 e in data 13.09.2016, prot. n. 2433 del 01.09.2016 e prot. n. 2577 del 15.09.2016 nei rispettivi procedimenti R.G. n. 593/2016 e R.G. n. 661/2016, con le quali, in accoglimento dell'istanza di inibitoria, è stata disposta *"la sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate limitatamente all'indennità risarcitoria e per la parte eccedente l'importo di € 258,23 per ciascun appellato"*;

RICHIAMATO il parere legale prot. n. 1169 del 21.05.2015 reso dall'avv. Maurizio Nula, in qualità di Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, con il quale sono stati illustrati i rischi conseguenti all'inottemperanza da parte del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone agli ordini impartiti dal Giudice con le sentenze in oggetto e nel quale viene espressamente chiarito, all'esito di ricerche giurisprudenziali, che il disposto "obbligo di reintegra" sul posto di lavoro costituisce un "obbligo incoercibile" e il principio secondo cui "*l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità di opposizione del termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita*";

VISTE le diffide a firma dell'avv. Andrea Anfuso Alberghina assunte ai prot. n. 1639 del 14.06.2016, n. 1960 del 11.07.2016, n. 2762 del 30.09.2016, n. 3106 del 03.11.2016 e n. 3254 del 17.11.2016 con le quali è stata intimata l'esecuzione provvisoria delle Sentenze nn. 59 e 87/2016 di cui in oggetto;

VISTI gli atti di precetto prot. nn. 1797-1798-1800-1801-1802- 1803-1804-1805-1806-1807 del 28.06.2016, e prot. 2005 del 13.07.2016, ed i successivi atti di precetto in rinnovazione prot. 3294-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3307-3308 del 21.11.2016;

VISTA la determina n. 182 del 17.11.2016 con la quale è stata data esecuzione parziale e provvisoria alle Sentenze nn. 59 e 87/2016 di cui in oggetto, relativamente alla parte economica ed in virtù delle Ordinanze rese dalla Corte di Appello di Catania in data 30.08.2016 e in data 13.09.2016, prot. n. 2433 del 01.09.2016 e prot. n. 2577 del 15.09.2016;

TENUTO CONTO che il personale indicato è in atto in servizio a seguito della stipula di contratti a tempo determinato conseguenti alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 16.05.2016 con scadenza 25.11.2016 ai sensi dell'art. 2 dei contratti tutti regolarmente sottoscritti dai dipendenti in data 25.05.2016;

RITENUTO pertanto necessario dover dare esecuzione provvisoria alle sentenze in oggetto, mantenendo in servizio i dipendenti in argomento con riconoscimento *sub judice* del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e assegnando a ciascuno le mansioni già svolte in virtù dei contratti stipulati a tempo determinato;

CON il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio,

DELIBERA


- **DI DARE ESECUZIONE PROVVISORIA** alle Sentenze n. 58/2016, n. 59/2016, n. 87/2016 e n. 88/2016 rese dal Tribunale di Caltagirone nelle cause di lavoro R.G.n. 1236/2012, n. 1141/2011, n. 1171/2011 e n. 1235/2012 promosse dagli operai avventizi stagionali sig.ri **Mancuso Francesco, Lombardo Giuseppe, La Ferla Filadelfo, Carullo Rosario, Vespo Giuseppe, Failla Rosario, Pepe Mario, Di Martino Alessandro, Sipala Salvatore, Pisano Giuseppe, Parasole Filippo, Bauccio Francesco, Incarbone Giuseppe e Turrisi Giuseppe** riconoscendo *sub judice* la provvisoria trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo le date di decorrenza rispettivamente indicate dalle relative sentenze;
- **DI MANTENERE IN SERVIZIO**, assegnando le medesime mansioni svolte da ciascuno per effetto dei contratti in ultimo sottoscritti in qualità di operai avventizi stagionali e con l'applicazione delle norme previste dal C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25.03.2010, e precisamente:
 1. **Mancuso Francesco**, operaio qualificato Area D Parametro 107;
 2. **Lombardo Giuseppe**, operaio qualificato Area D Parametro 107;
 3. **La Ferla Filadelfo**, operaio qualificato Area D Parametro 107;
 4. **Carullo Rosario**, operaio comune Area D Parametro 100;
 5. **Vespo Giuseppe**, operaio specializzato Area D Parametro 116;
 6. **Failla Rosario**, operaio specializzato Area D Parametro 116;

7. **Pepe Mario**, operaio comune Area D Parametro 100;
8. **Di Martino Alessandro**, operaio comune Area D Parametro 100;
9. **Sipala Salvatore**, operaio comune Area D Parametro 100;
10. **Pisano Giuseppe**, operaio specializzato Area D Parametro 116;
11. **Parasole Filippo**, operaio qualificato Area D Parametro 107;
12. **Baucio Francesco**, operaio comune Area D Parametro 100;
13. **Incarbone Giuseppe**, operaio comune Area D Parametro 100;
14. **Turrisi Giuseppe**, operaio qualificato Area D Parametro 107;


- **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale unitamente ai settori Segreteria e Ragioneria di adottare tutti i provvedimenti consequenziali all'esecuzione della presente deliberazione;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti vigilati.

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:


Il Direttore
(Dott. ing. Fabio Bizzini)



Il Segretario Verbalizzante
(Dott. ing. Fabio Bizzini)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Maria Margiotta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 69 del 24 NOV. 2016 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 24 NOV. 2016 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)